

Martedì, 10 Settembre 2019, 11.15

Doctor33


POLITICA E SANITÀ

Home / Politica e Sanità / Medici di famiglia, dal testo della convenzione dubbi sull'abbassamento dell'età pensionabile. Ecco i chiarimenti

set
10
2019

Medici di famiglia, dal testo della convenzione dubbi sull'abbassamento dell'età pensionabile. Ecco i chiarimenti

TAGS: PENSIONAMENTO, MEDICI DI FAMIGLIA, MEDICO IN PENSIONE



Addio alla convenzione a 67 anni anziché entro il limite massimo di 70 anni? Enpam privata di contributi e messa in difficoltà? Sindacati decapitati visto che l'età media dei vertici è in genere leggermente più avanzata dei 55 anni medi del medico di famiglia italiano? Si erano sparse voci nel mondo medico e sui social dopo una prima lettura della pre-intesa sulla convenzione firmata dai sindacati nei giorni scorsi. Il documento è in due parti: nella prima ci sono le novità concordate con l'agenzia Sisac, emanazione delle regioni; nella seconda ci sono le stesse novità, ma introdotte nel contesto degli articoli precedenti, riportati per intero. Nel nuovo combinato dell'articolo 19 sui motivi di cessazione del rapporto l'unica novità è in realtà il comma h) secondo cui se un'Asl in assenza di alternative convenziona per una zona carente un tirocinante del corso di formazione, e questo poi non prende il diploma di medicina generale, il contratto è risolto. Invece molte letture si sono soffermate sul primo comma, che riporta una norma singolare: "il rapporto tra le aziende sanitarie e i mmg cessa per compimento del 65° anno di età ma è facoltà del medico di medicina generale convenzionato mantenere l'incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di età".

L'articolo pro-esodo - Si va via prima? Il limite in realtà esiste identico dalla convenzione del 2005. Lo prevede la legge: la cessazione a 65 anni è prevista dal decreto legislativo 229/99 (legge Bindi) che modifica il decreto legislativo 502/92 art 15 nonies cc 1 e 3 mentre il proseguimento per altri 2 anni è previsto dal decreto legislativo 503/92 articolo 13. Come mai in 26 anni le convenzioni non hanno mai adottato queste normative e si continua ad andare in pensione a 70 anni, ricevendo una maggiorazione sull'importo Enpam per esser rimasti al lavoro oltre l'età della vecchiaia?

L'articolo anti-esodo - In realtà lo stesso articolo del '99 che impone la pensione a 65 anni nasce "sospeso": al comma 2 ter dell'articolo 8 del dlgs 502 lo stesso legislatore scrive: "L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 15-nonies, comma 3 dlgs 502/92, come introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è sospesa fino alla attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione di cui al presente comma".

La commissione fantasma - L'organismo al quale si fa riferimento nella legge Bindi che rivede la riforma del '92 avrebbe dovuto essere costituita da rappresentanti dei ministeri di Tesoro-Bilancio, Programmazione, Lavoro, della previdenza sociale e delle Regioni. Come testimonia il fatto che molte tipologie di ministero elencate non ci sono più, la commissione non fu mai fatta.

Le convenzioni - Ma gli accordi nazionali tra sindacati e governo-regioni cosa hanno detto nel frattempo? Al 1999, anno in cui fu rivista la norma, il limite di età a 70 anni era blindato dalla convenzione del '96 (dpr 484), e fu di nuovo blindato nella convenzione successiva del 2000 nelle norme transitorie. Nel 2005 invece tale limite è sceso a 65 più due in forza della legge Bindi (dlgs 229/99) che impone la pensione a 65 anni ma poi... la sospende all'articolo 8.

«E' innegabile che 14 anni fa, nel testo dell'accordo convenzionale del 2005, la scrittura dell'articolo si sia fatta più "criptica" con il riferimento ai vincoli dell'articolo 15 nonies, ai 65 anni più due. Tuttavia, da allora nulla è cambiato - spiega **Alberto Chiriatti** vicesegretario Fimmg Lazio - si va in pensione a 70 anni come da vincoli di legge; e, come è stato ribadito dal Segretario Nazionale Fimmg al Consiglio Nazionale. L'unica modifica di questa pre-intesa, normativa, sulla cessazione dell'accordo attiene ai giovani non ancora in possesso di diploma in medicina generale. Del resto, sarebbe improvido abbassare l'età pensionabile dei medici di famiglia in un momento di grave carenza in cui si modificano i termini di legge proprio per convenzionare più colleghi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA